

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3424

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del deputato BORNACIN

(V. Stampato Camera n. 1578)

*approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato)
della Camera dei deputati il 12 maggio 2005*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 maggio 2005*

**Norme in materia di disciplina previdenziale
per gli spedizionieri doganali**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Agli spedizionieri doganali già iscritti all'albo professionale istituito dal titolo III della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, è riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico di anzianità in presenza di uno dei seguenti requisiti:

a) un'anzianità contributiva minima di quaranta anni, ancorché maturata, in periodi non coincidenti, presso diverse forme obbligatorie di previdenza;

b) un requisito anagrafico di cinquantotto anni e un'anzianità contributiva di almeno trentacinque anni, computata secondo il criterio di cui alla lettera *a*).

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i requisiti di cui al comma 1, lettera *b*), possono essere aggiornati per mantenerli omogenei a quelli previsti dai commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243.

3. Il trattamento pensionistico di anzianità liquidato ai sensi del comma 1, lettere *a*) e *b*), del presente articolo, è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 16 luglio 1997, n. 230.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 6.210.000 euro per l'anno 2005, 6.230.000 euro per l'anno 2006 e 5.870.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*), e dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

